



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 8

della Giunta comunale

**OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE.- APPROVAZIONE DELLE
TARIFE PER L'ANNO 2019.-**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **tredecì** del mese di **febbraio**, alle ore 12.00, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Lenzi Diego - Vicesindaco
3. Caumo Giada - Assessore
4. Ganarin Luca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE.- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2019.-

Premesso che:

la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 2437 di data 9 novembre 2007 ha approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto, revocando le proprie precedenti deliberazioni n. 110 e 7452/1999, n. 3413/2000, n. 2516/2005 e n. 2819/2006, dando atto che i contenuti delle stesse sono ora compresi nel citato testo unico;

l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito in legge, con modificazioni (Legge 22 dicembre 2011, n.214), attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (A.E.E.G.) delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici tra le quali anche quelle in materia tariffaria;

l'Autorità si è attivata ai fini dell'esercizio delle nuove funzioni, assumendo una deliberazione (1 marzo 2012, numero 74/2012/R/idr) avente per oggetto "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" predisponendo un documento per la consultazione (prot.n.204/2012/R/IDR) avente ad oggetto "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 luglio 2012, in attuazione della sopra indicata normativa, ha puntualmente indicato le funzioni attribuite all'A.E.E.G.;

lo stesso decreto contiene una disposizione di salvaguardia delle competenze provinciali, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

la Provincia Autonoma di Trento ha rappresentato all'Autorità l'insieme delle specifiche prerogative statutarie che afferiscono la materia dei servizi idrici, evidenziando la necessità che la medesima Autorità ne tenga conto nei propri futuri provvedimenti di regolazione, in particolare la necessità di un'adeguata formula di raccordo o di salvaguardia finalizzata a disporre la non diretta applicabilità dei provvedimenti dell'Autorità con riferimento alla Provincia autonoma di Trento e agli enti locali del territorio trentino, ferma restando la disponibilità all'invio delle informazioni e dei dati che l'Autorità stessa valuterà opportuno acquisire;

la Provincia conseguentemente è intervenuta legislativamente modificando l'art. 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 ed attribuendo alla Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto ed alla fognatura, facendo salva la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto esercitata fino alla data di entrata in vigore della norma provinciale (articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2012, n.17);

la Corte Costituzionale, con sentenza n.233/2013 nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto legittime le norme provinciali che definiscono i criteri per la determinazione delle tariffe relative ai servizi idrici;

Considerato che il vigente modello tariffario, approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2437 di data 9 novembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008:

- si ispira ai principi di tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi e di economicità di gestione, ovvero perseguimento del pareggio tra costi e ricavi;
- prevede la redazione

del piano dei costi, con suddivisione dei costi stessi in fissi (in quanto sostenuti, anche in assenza di erogazione di acqua, per la sola ragione di rendere possibile ai cittadini l'utilizzazione del servizio) e variabili, in considerazione del fatto che, nella gestione del servizio, esistono costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture idriche che sono indipendenti dalla quantità di acqua consumata;

del conto economico, su base triennale, nel quale risultano i costi e i ricavi previsti per l'esercizio successivo, i costi e i ricavi dell'esercizio in corso (dati di preconsuntivo al momento dell'adozione delle tariffe) e i costi e i ricavi relativi all'esercizio precedente (dati di consuntivo);

Rilevato che la politica tariffaria del Comune, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali (art.9 della L.P. 15 novembre 1993 e ss.mm.) e negli strumenti di programmazione della Provincia, si ispira all'obiettivo della copertura del costo dei servizi;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visti:

- il piano dei costi fissi e variabili con il calcolo della quota fissa e della tariffa base unificata (TBU) predisposti dal Servizio Finanziario e dalla Gestione Associata del Servizio Tributi, ciascuno per la propria competenza (allegato A),
- il prospetto predisposto dal Servizio Finanziario e dalla Gestione Associata del Servizio Tributi con le tariffe proposte per le varie tipologie d'uso e relativi scaglioni di consumo (allegato B),
- il piano dei costi complessivi di gestione del servizio acquedotto per le annate 2017 (consuntivo), con raffronto dei relativi ricavi, 2018 (dati di preconsuntivo) e 2019 (previsione) (allegato C) predisposto dal Servizio Finanziario;

Esaminate le proposte tariffarie di cui agli allegati A e B che, in linea con la normativa provinciale, prevede la copertura integrale del costo del servizio e il rispetto del limite posto dalla PAT della percentuale dei costi fissi ammessi per il calcolo della quota fissa (pari al 45%);

Valutato di confermare:

- la gratuità, conformemente a quanto previsto dal testo unico in materia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007, delle seguenti tariffe:
 - a) per le fontane pubbliche, in considerazione dell'uso collettivo, dando atto che ai sensi della citata normativa detti consumi, rilevati dai contatori installati presso le utenze in questione, non concorrono alla quantificazione della tariffa base unificata e conseguentemente alla copertura del costo del servizio,
 - b) per le bocche antincendio e gli idranti pubblici,
- la tariffa fissa annua per le bocche antincendio private pari a euro 10,00,
- l'importo del contributo di allacciamento pari a euro 250,00,
- il peso 1 a tutte le tipologie di utenza;

Ritenuto di perseguire l'integrale copertura dei costi del servizio acquedotto;

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei nuovi tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";
- l'art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita "*Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio,*

e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
- b) ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa";*

- Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, terza integrazione, sottoscritto in data 16 novembre 2018, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e dei documenti allegati al 31 marzo 2019 ;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 di data 9 novembre 2007;
- il Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29 novembre 2006 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;

Preso atto dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile della Gestione Associata dei Servizi Tributi e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di approvare il piano dei costi complessivi di gestione del servizio acquedotto pari a complessivi euro 32.125,00, di cui euro 22.279,00 quali costi fissi e euro 9.846,00 quali costi variabili di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare i seguenti importi annuali della quota fissa delle utenze del servizio acquedotto risultanti dal sopra citato allegato A:

tipologia	quota fissa/anno
utenze domestiche e non domestiche:	euro 38,40
abbeveramento bestiame	euro 19,20

3. di determinare le seguenti tariffe per il servizio acquedotto come risulta dall'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

tipologia	descrizione tariffa	fasce di consumo		tariffa/mc
		da mc.	a mc.	
uso domestico	tariffa agevolata	0	90	euro 0,634863
	tariffa base (TBU)	91	250	euro 0,650808
	tariffa maggiorata	oltre 250		euro 1,556407
uso non domestico/altri usi	tariffa base (TBU)	0	250	euro 0,650808
	tariffa maggiorata	oltre 250		euro 2,019392
uso abbeveramento bestiame	tariffa base (50% TBU)	per qualsiasi consumo		euro 0,325404

4. di confermare le tariffe speciali per le fattispecie di seguito indicate:

tipologia	importo fisso/anno
fontane pubbliche	tariffa gratuita
bocche antincendio e idranti pubblici	tariffa gratuita
bocche antincendio private	euro 10,00

5. di confermare l'importo del contributo di allacciamento pari a euro 250,00;
6. di confermare il peso 1 a tutte le tipologie di utenza;
7. di approvare il piano dei costi complessivi di gestione del servizio acquedotto per le annate 2017 (consuntivo), con raffronto dei relativi ricavi, 2018 (dati di preconsuntivo) e 2019 (previsione) di cui all'allegato C predisposto dal Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8. di fissare la decorrenza delle tariffe di cui ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5., soggette a IVA nella misura vigente, dal 1° gennaio 2019;
9. di disporre la pubblicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5. sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;*

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **13/02/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **23/02/2019**.

Ronchi Valsugana, li 13/02/2019

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ronchi Valsugana, li 13/02/2019

IL VICESEGRETARIO
Campaldini dott.ssa Alessia

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA		
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Q_f) =	38,40	automatico
QUOTA FISSA ALLEVATORI (Q_{fa}) =	19,20	automatico
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	-	automatico
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	-	automatico
QUOTA FISSA ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	38,40	automatico

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA
VARIABILE (C_{fe}) 7.823 automatico

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE (M_c):	28.015	obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (M_{ca} - componente di M_c):	2.500	obbligatorio
INSERIRE RICAVI DIVERSI (R_d) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (R_{ts})	250	obbligatorio

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (T_{bu}) = 0,6508078 automatico

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI PER USO ABBEVER. ($T_{bu a}$) = 0,3254039 automatico

**I SUCCESSIVI CAMPI SONO FACOLTATIVI E DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO NEL CASO IN CUI SI
VOGLIA MAGGIORARE LA QUOTA VARIABILE A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE**

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE ALLE RESIDENZE SECONDARIE ($M_{c rs}$):		obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO UTENTI DELLE RESIDENZE SECONDARIE (N_{rs}):		obbligatorio
METRI CUBI CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AD ESCLUSIONE DELLE RESIDENZE SECONDARIE E DEGLI ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (M_{cau})	25.515	automatico
CONSUMO MEDIO PREVISTO RESIDENZE SECONDARIE ($M_{cm rs}$) =	#DIV/0!	automatico
CONSUMO MEDIO PREVISTO UTENTI DIVERSI DALLE RESIDENZE SECONDARIE ($M_{cm au}$) =	66,10	automatico

E' POSSIBILE MAGGIORARE LA TARIFFA A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE?
(verifica automatica delle condizioni per poter maggiorare la tariffa a carico delle residenze
secondarie) #DIV/0! automatico

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

TBU A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE (<i>Tbu_{rs}</i>)	#DIV/0!	automatico
TBU A CARICO DI TUTTI GLI ALTRI USI (<i>Tbu_{au}</i>)	0,6508078	automatico
TBU ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (<i>Tbua</i>)	0,3254039	automatico

SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - TARIFFE ANNO 2019					
USO	TARIFFE				
	NUMERO UTENTI STIMATO CONSUMO STIMATO INTROITO STIMATO	AGEVOLATA € 0,634863 fino a 90 mc riduzione TBU -2,4500%	BASE (TBU) € 0,650808 da 91 a 250 mc importo base	MAGGIORATA € 1,556407 oltre 250 mc maggiorazione TBU 139,1500%	USO ABBEVERAMENTO BESTIAME € 0,325404 riduzione TBU -50,0000%
USO DOMESTICO	347 24.603 € 16.208,58	16.172 € 10.267,00	7.929 € 5.160,26	502 € 781,32	
USO ABBEVERAMENTO BESTIAME	19 2.500 € 813,51				2.500 € 813,51
USO	TARIFFE				
	NUMERO UTENTI STIMATO CONSUMO STIMATO INTROITO STIMATO		BASE (TBU) € 0,650808 fino a 250 mc importo base	MAGGIORATA € 2,019392 oltre 250 mc maggiorazione TBU 210,2900%	
USO NON DOMESTICO/ALTRI USI	20 912 € 646,91		873 € 568,16	39 € 78,76	
TOTALE GENERALE	386 28.015 € 17.669,00	16.172 € 10.267,00	8.802 € 5.728,41	541 € 860,07	2.500 € 813,51

a copertura dei seguenti costi: € 7.823,00 costi fissi esuberanti
 € 9.846,00 costi variabili
€ 17.669,00
€ 0,00 differenza

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA (TN)

Allegato "C" delibera tariffa Acquedotto 2019
PIANO FINANZIARIO SERVIZIO ACQUEDOTTO

COSTI FISSI	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsioni Esercizio 2019
Personale	9.890,72	10.826,27	7.500,00
Ammortamento impianti	6.552,96	7.893,59	8.071,88
Ammortamento contatori	130,50	130,50	130,50
interessi passivi su mutui	1.218,23	1.218,23	1.804,84
energia elettrica			
pulizie ufficio			
appalto scavi			
riparto Spese Gest. Entrate	2.000,00	700,00	300,00
acquisto acqua da fornitori diversi			
Manutenzione automezzi			
carburante automezzi			
telefono ufficio			
telefono reperibilità			
Telecontrollo			
analisi dell'acqua	630,00	0,00	3.472,00
lampade potabilizzazione UV			
canoni di concessione	606,20	928,42	1.000,00
vestiario personale			
manutenzioni varie			
assicurazione automezzi			
bollo di circolazione automezzi			
materiale di uso corrente			
assicurazione responsabilità civile			
TOTALE COSTI FISSI	21.028,61	21.697,01	22.279,22
COSTI VARIABILI	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsioni Esercizio 2019
Personale	8.142,74	8.142,74	2.112,71
energia elettrica	1.572,29	1.359,89	2.000,00
pulizie ufficio			
appalto scavi			
riparto Spese Gest. Entrate	925,29	925,29	0,00
Manutenzione automezzi			
carburante automezzi			
telefono ufficio			
telefono reperibilità			
Telecontrollo			0,00
analisi dell'acqua			
lampade potabilizzazione UV			
canoni di concessione			
vestiario personale			
manutenzioni varie	0,00	0,00	2.893,00
assicurazione automezzi			
bollo di circolazione automezzi			
materiale di uso corrente	456,00	0,00	1.240,00
affido esterno servizio fatturazione		1.592,68	1.600,00
TOTALE COSTI VARIABILI	11.096,32	10.427,92	9.845,71
TOTALE GENERALE COSTI	32.124,93	32.124,93	32.124,93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Claudio Pompermaier

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA (TN)

RICAVI			
quote fisse	€ 13.955,93	€ 13.955,93	€ 13.955,93
contributi di allacciamento	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
vendita acqua	€ 17.669,00	€ 17.669,00	€ 17.669,00
TOTALE	€ 32.124,93	€ 32.124,93	€ 32.124,93
TASSO DI COPERTURA			100,00

CONFRONTO TRA I TASSI DI COPERTURA PREVISIONE

TASSO DI COPERTURA PREVISTO PER L'ESERCIZIO 2019 (a)	100,00
TASSO DI COPERTURA DELL'ESERCIZIO 2018(b)	100,00
AUMENTO DEL TASSO DI COPERTURA (a - b)	0,00